

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2479 del 18/05/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO "COLTIVAZIONI ERBACEE NON PERMANENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DI BIOINGEGNERIA FORESTALE E DI RINATURAZIONE CON SPECIE AUTOCTONE" - COMUNI: ROTTOFRENO E SARMATO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI ROBERTO I.I. - SISTEB: PC19T0038 - SINADOC: 17565/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2561 del 18/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO “COLTIVAZIONI
ERBACEE NON PERMANENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DI
BIOINGEGNERIA FORESTALE E DI RINATURAZIONE CON SPECIE
AUTOCTONE” – COMUNI: ROTTOFRENO E SARMATO (PC) – CORSO
D’ACQUA: TORRENTE TIDONE - CONCESSIONARIO: AZIENDA
AGRICOLA SCROCCHI ROBERTO I.I. - SISTEB: PC19T0038 - SINADOC:
17565/2019.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (Norme per la tutela ambientale delle aeree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico e la materia dei canoni e delle tipologie di utilizzo: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. n. 2 del 2015 , in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 2015 art. 39, la L.R. n° 13 del 2019, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009 , n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602

del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 s.m.i. che ai sensi degli artt. 86 e 89, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. *“Riforma del sistema regionale e locale”*, con particolare riferimento agli art. 140 e 141, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite dagli art. 86 e 89 del D.lgs. 112/98;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 85326 del 30/05/2019, con la quale il sig. Scrocchi Roberto (C.F. SCR RRT 68P15 G535L), titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Scrocchi Roberto (P.IVA 01199670330) con sede legale in Comune di

Rottofreno, Via Cantacuccio n. 3 (PC), ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo, ma fuori termine, della concessione PC12T0042 rilasciata con determina dirigenziale n° 2417 del 15/03/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po della Regione Emilia-Romagna, secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all'istanza stessa;

PRESO ATTO:

- della nota (prot. ARP AE n. 138639 del 9/09/202) con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) segnalava una situazione di irregolarità/abusi sospendendo, in quanto non esprimibile, il proprio parere idraulico di competenza;

- che la Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna" - Stazione San Lazzaro Alberoni Piacenza, con nota del 22/01/2020 (prot. ARP AE n. 11129 del 23/01/2020), ha comunicato l'accertamento dello sconfinamento rispetto all'area precedentemente concessa;

VISTA la documentazione integrativa, pervenuta il 28/03/2020 (prot. ARP AE n° 47356 del 30/03/2019), con la quale il sig. Scrocchi Roberto ha precisato che l'occupazione della porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del torrente Tidone, da adibire ad uso coltivazione agricola, ha superficie pari a circa ha 1,48 Ha, secondo le nuove planimetrie pervenute agli atti;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 13/05/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 149, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota acquisita al prot. ARP AE n° 23266 del 15/02/2021, con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni e limitazioni, al rilascio della concessione

di cui trattasi;

- il Comune di Rottofreno, con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 61213 del 27/04/2020, ha evidenziato, per quanto di competenza, che parte dei terreni oggetto d'istanza ricadono in fascia A, di cui all'art. 11 del P.T.C.P. vigente per le quali sono indicati espressamente gli usi ammessi e quelli non ammessi;

- il Comune di Sarmato con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 88262 del 19/06/2020, per quanto di competenza, ha evidenziato che per i terreni oggetto d'istanza l'utilizzo "a campagna" potrà avvenire in funzione della natura delle colture e delle tecniche colturali che dovranno avvenire sotto il rispetto rigoroso delle limitazioni imposte dalla normativa urbanistica e territoriale;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- in particolare il comma 6 del suddetto art. 11 del P.T.C.P. prevede che *"...in una fascia dalla sponda...omissis...non sono ammessi...omissis...l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente"*;

CONSIDERATO CHE il generico uso agricolo chiesto dall'Azienda Agricola Scrocchi Roberto ai sensi dei commi 6 e 9 dell'art. 11 del PTCP vigente sembra non risultare ammissibile per i terreni demaniali ricadenti nelle fasce A1 e A3;

TENUTO conto degli impegni assunti con nota presentata l'1/04/2020, prot. ARPAE n. 49650, dal consulente della Azienda Agricola Scrocchi Roberto, dott. Marco Francolini, riferiti al fatto che in virtù della concessione sarebbero praticate unicamente coltivazioni

che, per tipologia e modalità di svolgimento, rispettino tutte le condizioni e le disposizioni previste dalle Norme di PTCP della Provincia di Piacenza: un prato semi permanente traseminato con specie autoctone e sfalcio una volta all'anno o colture arbacee a strisce (trip-tillage);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 30/05/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;
- in data 11/05/2021 euro 90,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato al rilascio della concessione PC12T0042 (160,00 €), ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;
- in data 11/05/2021 euro 4.210,67 relativo alla pregresse annualità 2014, 2018, 2019 e 2020, mediante sistema payER-pagoPA;
- in data 11/05/2021 euro 127,64 a titolo di canone per l'anno 2021 mediante sistema payER-pagoPA;

DATO, ALTRESI', ATTO che il sig. Scrocchi Roberto, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 77060 del 17/05/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 30/04/2021;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

· il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

· le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'Impresa Individuale Azienda Agricola Scrocchi Roberto (P.IVA 01199670330) con sede legale in V. Cantacuccio n. 3 comune di Rottofreno (PC), la concessione di aree demaniali in sponda destra del T. Tidone, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 20 mapp. 232p, 233 e 234p del N.C.T. del Comune di Rottofreno (PC) e F. 13 map. 127p del N.C.T. del Comune di Sarmato (PC), per un'estensione complessiva di 1,48 Ha, secondo la planimetria allegata al disciplinare;

b) di assentire al solo utilizzo del bene nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell'art. 11 del PTCP vigente che ammette: "*le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone*";

c) di stabilire che:

- la concessione ha validità di anni 6 (sei) dalla data di adozione del presente atto;
- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro 127,64;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

d) *di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/04/2021;

e) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati, cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il concessionario / la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

RENDE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpa;e;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpa;e;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controverse indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore dell'Azienda Agricola Scrocchi Roberto (C.F. SCR RRT 68P15 G535L e P.IVA 01199670330), con sede legale in comune di Sarmato ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali in sponda destra del T. Tidone, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 20 mapp. 232p, 233 e 234p del N.C.T. del Comune di Rottofreno (PC) e F. 13 map. 127p del N.C.T. del Comune di Sarmato (PC), per un'estensione complessiva di 1,48 Ha. L'utilizzo del bene è consentito, secondo la zonizzazione di cui alla planimetria allegata, esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell'art. 11 del PTCP vigente di seguito riportato: *“sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone”*.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione, della **durata di 6 (sei) anni** dalla data di adozione del provvedimento di concessione, potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente anche su

proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in **127,64 €** . Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

3) L'importo di 250,00 €, pagato a titolo di deposito cauzionale, è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e la conservazione del bene concessi;

- 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da AIPo il 12/02/2021, assunto al prot. ARP AE n. 23266 del 15/02/2020, allegato al presente disciplinare quale parte integrate e sostanziale.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

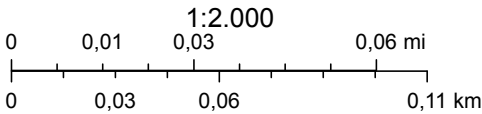
Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARP AE.

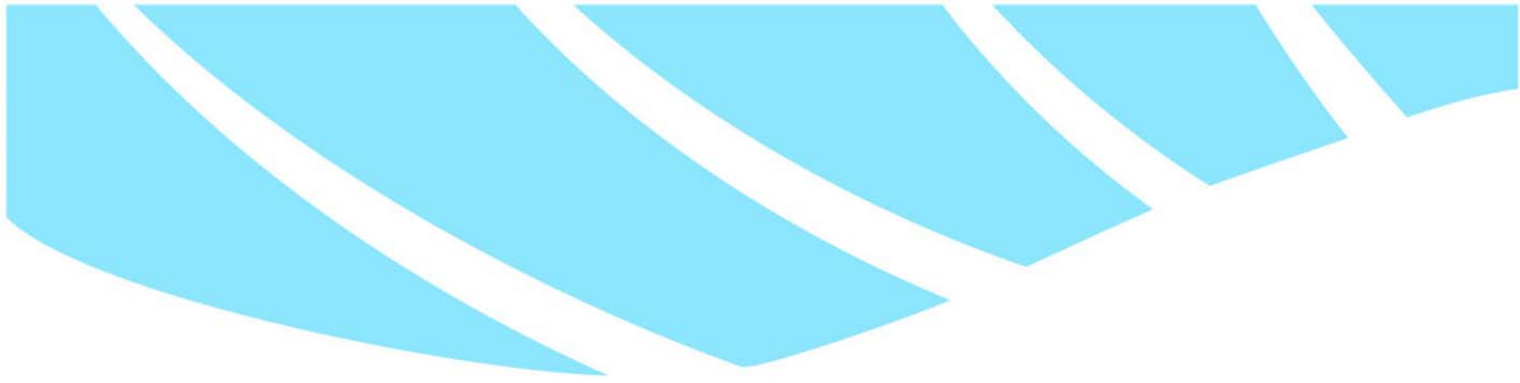
Il sottoscritto Scrocchi Roberto (C.F. SCR RRT 68P15 G535L), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi. Firmato per accettazione dal Concessionario il 30/04/2021

Mappa



24/2/2021, 15:39:01





Spett.le

ARPAE SAC PIACENZA

Via Garibaldi, 50

29121 PIACENZA

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

Classifica: 6/10/20/03 Pidr/A 230/2019A/A-3-2-6

Oggetto: Polizia Idraulica – Utilizzazione agricola del suolo in fascia A

Parere idraulico per nuova concessione aree demaniali in sponda destra del Torrente Tidone nei Comuni di Rottofreno e Sarmato (PC) – Uso agricolo naturalistico/conservativo.

Richiedente: Azienda Agricola SCROCCHI Roberto

Con riferimento all'istanza in oggetto della Ditta Scrocchi ed in generale alle richieste di concessione di aree fluviali demaniali ricadenti in fascia A del PTCP per specifico uso agricolo, quest'Agenzia sentita codesta spettabile ARPAE SAC per le vie brevi,

- viste le Norme dettate dal PTCP 2007 di Piacenza per quanto inerente all'Art. 11_Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017);
- viste le Norme del PAI di cui all'Art. 29_ Fascia di deflusso della piena (Fascia A) comma d);
- constatate le discrepanze fra quanto asserito dagli Articoli delle Norme Tecniche precitate per quanto inerente l'uso del suolo all'interno della Fascia A;
- approfondita la Norma dal punto di vista prettamente idraulico, in quanto sola competenza di quest'Agenzia,

trasmette a seguire la rimodulazione del parere richiesto, che sostituisce il precedente parere negativo emesso con nota AIPO n. 26758 del 26/10/2020.

VISTA l'istanza della Azienda Agricola Scrocchi Roberto ivi pervenuta da Arpae – SAC di Piacenza con nota n.58387 in data 21/04/2020 ed assunta al protocollo AIPO al n.9674 in pari data, inerente la richiesta di parere idraulico per una nuova concessione di aree demaniali nei Comuni di Rottofreno e Sarmato per uso agricolo naturalistico/conservativo;

VISIONATI gli elaborati trasmessi: istanza, cartografia dei luoghi e planimetria catastale;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti catastali e sopralluoghi delle aree riscontrando che i terreni demaniali in argomento sono già usufruiti ad uso agricolo;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'Art. 93;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Elevata probabilità di alluvioni (TR 20-50 anni);

CONSIDERATO che l'area richiesta in concessione ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena_Zone A1 e A3;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) e nella fattispecie l'art. 29 comma 2.d;

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l'utilizzo agricolo del suolo all'interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda, mentre il PTCP nell'art. 11 cc. 6 e 9 estende tale vincolo a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

RIMANDANDO alla Provincia di Piacenza, in quanto organo estensore del PTCP, in merito ad un chiarimento riguardo alla necessità di applicare la norma più restrittiva, che estende il divieto di coltivazione a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3,

ESPRIME PARERE POSITIVO AI SOLI FINI IDRAULICI

alla nuova concessione delle aree site in sponda destra del torrente Tidone a monte dell'attraversamento dell'autostrada A21 nei Comuni di Rottofreno e Sarmato, come da elaborati planimetrici allegati alla richiesta, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere idraulico positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli

elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;

3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;**
3. la fascia di rispetto di cui al punto precedente dovrà essere NON COLTIVATA ovvero non lavorata, arata, e pertanto lasciata allo stato naturale;
4. in caso di riduzione parziale e/o totale della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda di cui ai punti precedenti dovuta a variazioni del tracciato di alveo ed erosioni spondali a seguito di eventi di piena del Torrente stesso, il concessionario dovrà provvedere ad arretrare di conseguenza l'area coltivata favorendo così il ripristino di vegetazione spontanea;
5. non è autorizzata la costruzione e/o la presenza di manufatti in genere, né di recinzioni, reti, siepi, muri e palizzate ecc. che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
6. la ditta richiedente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di qualsiasi genere durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/ di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure, scavi, livellazioni e risagomature in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia Fascia A - Fascia di deflusso e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

8. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A - Fascia di deflusso, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia;
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche nell'ambito delle aree di cui al presente parere;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.